

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3482-B

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta antimeridiana del 12 gennaio 1994 (v. stampato Senato n. 1793)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 13 gennaio 1994

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CELLAI, TATARELLA, NANIA, TASSI

Modifiche agli articoli 1, 18 e 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 13 gennaio 1994*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Modifiche agli articoli 18 e 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e delle liste di candidati.

ART. 1.

1. All'articolo 18, comma 4, del testo unico delle leggi recanti norme per l'ele-

TESTO

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA.

Modifiche agli articoli 1, 18 e 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

ART. 1.

Identico.

zione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà ».

2. All'articolo 18-bis, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 4 agosto 1993, n. 277, le parole: « secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « secondo e terzo periodo ».

ART. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 1993, n. 277, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per la circoscrizione elettorale Trentino-Alto Adige in sede di Ufficio centrale circoscrizionale ».